

ART. 2 bis - ASSETTI CONTRATTUALI

1. In applicazione del 2° alinea dell'art. 2 (Assetti contrattuali) del CCNL della Mobilità del 30.9.2010 e tenuto conto delle indicazioni dell'Accordo Interconfederale del 21 settembre 2011, le parti confermano di voler realizzare, con il presente CCNL, gli assetti contrattuali articolati su due livelli:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
 - un secondo livello di contrattazione destinato ad operare secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal CCNL.
2. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte principale di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il nuovo CCNL.
3. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente le strutture territoriali/**regionali** delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni Sindacali nazionali **stipulanti o le loro strutture territoriali/regionali** e le RSU. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.

**ART. 10 bis - RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE E
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

1. Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

1.1 In applicazione dell'art. 9 del CCNL della Mobilità del 30.9.2010 e dell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993, nelle aziende o nei Gruppi di impresa che applicano il presente CCNL vengono costituite le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che – congiuntamente alle strutture territoriali/**regionali** delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL – hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.

1.2 Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) vengono costituite in ciascuna unità produttiva sulla base del Protocollo del 23.7.1993, come disciplinato dall'Accordo Interconfederale del 20.12.1993. Le modalità di elezione (individuazione delle RSU e del numero dei componenti la RSU, composizione delle liste, effettuazione delle operazioni elettorali) saranno oggetto di specifici accordi aziendali che dovranno, comunque, tener conto di quanto stabilito nel predetto Accordo Interconfederale.

Sono fatti salvi gli assetti definiti in applicazione di eventuali intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente CCNL. Tali intese devono essere rinnovate entro tre mesi dalla data di stipula del presente CCNL.

1.3 Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993, del presente contratto o comunque aderenti alla disciplina contenuta nello stesso Accordo Interconfederale e negli accordi aziendali di cui al punto precedente, partecipando alla procedura di elezione delle RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).

1.4 I componenti le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei poteri, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III della legge 20.5.1970, n. 300, con particolare riferimento a quelle previste per situazioni di trasferimento e di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.

2. Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 del CCNL della Mobilità del 30.9.2010, l'individuazione e il numero degli RLS viene definito in specifici accordi a livello aziendale.

Sono fatti salvi gli assetti definiti in applicazione di eventuali intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente CCNL. Tali intese devono essere rinnovate entro tre mesi dalla data di stipula del presente CCNL.

ART. 11 bis - ASSEMBLEA E REFERENDUM

1. In applicazione dell'art 11 del CCNL della Mobilità del 30.9.2010, le assemblee indette durante l'orario di lavoro **dalle RSU e/o dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente**, nei limiti complessivi di 10 ore annue retribuite, si terranno preferibilmente all'inizio o al termine della prestazione lavorativa giornaliera. Al riguardo sono fatti salvi specifici accordi a livello aziendale.

Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che consentano di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e la regolare circolazione dei treni.

Nel caso in cui l'attività del personale interessato si svolga a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, l'assemblea potrà essere articolata in almeno due riunioni nell'arco di sei giorni consecutivi.

Ai lavoratori che garantiscono quanto previsto al precedente 2° comma del presente punto 3 e che non possono presenziare all'assemblea se non intaccando il proprio periodo di riposo, verrà riconosciuto il recupero del periodo di riposo corrispondente alle ore documentate di presenza ad altra assemblea esclusivamente a titolo di recupero, secondo modalità che saranno definite tra le parti a livello aziendale.

2. Il personale interessato da processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione e temporaneamente sospeso dal lavoro potrà partecipare alle assemblee **nonché** ai referendum indetti in azienda ai sensi dell'art. 12 del CCNL della Mobilità del 30.9.2010.
3. **Per l'effettuazione dei referendum ai sensi dell'art. 12 sul CCNL della Mobilità del 30.9.2010, le aziende metteranno a disposizione delle RSU e/o delle Organizzazioni Sindacali stipulanti idonei locali ed attrezzature.**
4. **Per le modalità di svolgimento dei referendum si richiama quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 28 giugno e del 21 settembre 2011.**